



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena**

COPIA



SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 139 del 20/06/2018.

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CER 180103) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC DI FORLÌ (FC) (P. IVA 02125030409) PER IL PERIODO 01.07.2018/31.12.2018 (CON OPZIONE DI RECESSO ANTICIPATO O DI PROROGA TECNICA DI MESI SEI) - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER - CIG. Z5623F45FA.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Premesso che in data 30/06/2018 scadrà il contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari (CER 18103) della Casa Residenza Anziani, affidato alla Ditta **E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. S.N.C.** con sede in 47122 Forlì (FC) alla Via Vanzetti n. 19 (P.IVA 02125030409);

Ricordato che il suddetto affidamento fu disposto nelle more dello svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in regime di accreditamento, nel quale il servizio in parola è destinato a confluire;

Dato atto che la procedura di gara sopra richiamata si è conclusa, ma che è ancora in corso di adozione il provvedimento di aggiudicazione al soggetto risultato primo nella graduatoria di gara;

Attesa, di contro, la necessità, nelle more di tale affidamento, di garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari, che per sua natura non può essere interrotto;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad un nuovo affidamento per il tempo strettamente necessario all'avvio del contratto di accreditamento e ritenuto altresì, in via prudenziale, di prevedere la durata contrattuale dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6, nel caso in cui l'avvio del servizio in regime di accreditamento non sia intervenuto entro il 31/12/2018, ma con la precisa clausola che il contratto potrà cessare anticipatamente, dalla data di effettivo inizio del servizio da parte del soggetto accreditato;

Ritenuto altresì, nell'esposto quadro, utile ed opportuno confermare l'affidamento alla Ditta **E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. S.N.C.**, essendo non conveniente una gara di appalto sia per il tempo occorrente che per l'esiguità del valore contrattuale e tenuto

altresì costo del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale giacché la Ditta in parola ha sinora svolto il servizio con puntualità ed affidabilità e ne conosce ogni risvolto;

Visto che la suddetta Ditta si è detta disponibile ad assumerlo agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, e quindi senza aumento di spesa, e dato atto che il presente affidamento al medesimo operatore ha carattere eccezionale per le ragioni già sopra espresse, nell'attesa che il servizio confluisca nel contratto di accreditamento;

Determinato in € 1.400,00 oltre IVA il valore presunto del contratto per il periodo luglio/dicembre 2018 (elevabile ad € 2.800,00 in caso di proroga tecnica per mesi 6);

Visto il Decreto Legislativo **18 aprile 2016 n. 50** così come modificato dal decreto legislativo **19 aprile 2017 n. 56**, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto:

- che a norma dell'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90, (introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), come modificato dall'art. 1, comma 501, lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (*Legge di stabilità 2016*), fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1^o gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- che a norma dell'art. 37 “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. “*Spending review*”, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:

- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, (giusto art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208), al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Dato atto, altresì, che, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di Spending review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti:

- l'acquisizione in oggetto:
 - **rientra** tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017, dal D.P.C.M. 24/12/2015 con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014, ma che **non viene superato** l'importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per tale categoria merceologica;
 - **non rientra** tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, co. 7 della Legge 135/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;
- per l'acquisizione in oggetto alla data odierna non risultano attivi:
 - convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 - Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010)

comparabili sulla base dei parametri tipologici e qualitativi e quindi tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

Visto che risulta attiva la convenzione INTERCENT-ER di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) “*Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sanitari 2*”, ma destinata esclusivamente alle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna e quindi tali da non potervi ricorrere né utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come benchmark;

Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l'art. 1 del D.L. n. 168/2004;

Visto che nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento di entità, il cui importo è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria **ex art. 35, comma 1, lettera c)** del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, pari ad € 209.000,00 per il che non risultano ad esso applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che l'**Art. 36** del succitato Decreto Legislativo dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui agli **Articoli 30, comma 1** (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti oltreché in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese), **34** (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e **42** (Conflitto di interesse);

Dato atto che, a norma del **medesimo art. 36, comma 2, lettera a)** del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, fermo restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” e 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che nel presente caso si giustifichi l'affidamento diretto del servizio al medesimo fornitore, per le ragioni di opportunità e convenienza sopra espresse;

Visto che l'impresa **E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC** è abilitata nel Mercato Elettronico di Intercent-er, nella classe di iscrizione *Servizi connessi ai rifiuti medici* e che, pertanto, con lettera prot. n. 00004607 del 11/06/2018 è stata invitata a presentare offerta mediante RDO n. PI051305-18 in data 18/06/2018;

Che entro il termine assegnato il predetto operatore economico ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio ai costi unitari sotto indicati, con modalità di esecuzione del contratto "*a misura*", per un valore economico complessivo stimato in € 1.400,00 oltre IVA;

- costo smaltimento: € /lt 0,29 (contenitori da lt.60)
- costo trasporto: €/ritiro 25,00
- peso max. a contenitore: Kg 10. In caso di eccedenza è addebitato il costo di €/Kg 1,60
- emissione formulari di identificazione: €/cad. 1,00
- fornitura porta aghi aggiuntivi: €/cad. 2,00;

Atteso che, in relazione all'accertamento dei requisiti di legge prescritti per l'affidamento dei contratti pubblici, **E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC** ha provveduto a rendere le dichiarazioni di legge circa il possesso dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltreché di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica, a INTECENT-ER, all'atto della domanda di abilitazione al Bando del Mercato Elettronico regionale;

Visto che la suddetta ditta ha altresì reso, in sede di offerta, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

Che, sulla base della suddetta dichiarazione sono stati acquisiti i seguenti certificati:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena e Rimini, in ordine alla idoneità professionale dell'operatore economico, oltreché all'assenza, in capo ad esso, di procedure concorsuali in atto,
- D.U.R.C. regolare on line Numero Protocollo INAIL 11250461 valido sino al 08/08/2018,
- Casellario ANAC da cui non risultano annotazioni riservate;

Richiamato l'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 (anticorruzione) ed accertato che E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC risulta iscritta nella Sezione II (Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi) della White-List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena;

Richiamato il Par. 4.2.2 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l'**aggiornamento** al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 **delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, sulla base delle succitate linee guida, di disporre l'aggiudicazione e la stipula del contratto contenente la clausola che prevede, *in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità*

ricevuta nonché l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Visto che per l'esecuzione del presente servizio in materia di sicurezza da rischi di interferenza si farà riferimento al D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, già redatto per il contratto in essere sino al 30/06/2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente contratto:

- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) **Z5623F45FA**,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.m.,
- l'art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

Visto il Regolamento di Gestione dell'Istituzione;

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

- 1) Di affidare il **Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari** (CER 18103) della Casa Residenza Anziani, mediante affidamento diretto ai sensi dell'*Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*, a seguito di RDO esperita con procedura telematica nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, alla Ditta **E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. S.N.C.** con sede in 47122 Forlì (FC) alla Via Vanzetti n. 19 (P.IVA 02125030409), per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 **dietro corrispettivo "a misura" dei prezzi unitari offerti dalla ditta medesima, come sotto indicati**, per una spesa complessiva presunta di **€ 1.400,00 oltre IVA 22%** nonché a tutte le altre condizioni di cui alla documentazione allegata alla RDO n. PI051305-18 in data 18/06/2018:
 - costo smaltimento: € /lt 0,29 (contenitori da lt.60)
 - costo trasporto: €/ritiro 25,00
 - peso max. a contenitore: Kg 10. In caso di eccedenza è addebitato il costo di €/Kg 1,60
 - emissione formulari di identificazione: €/cad. 1,00
 - fornitura porta aghi aggiuntivi: €/cad. 2,00;
- 2) Di dare atto che:
 - l'Istituzione si riserva la possibilità di interrompere il rapporto anticipatamente con una semplice comunicazione scritta e con un preavviso di 10 gg. in caso il servizio confluisca nella procedura di accreditamento attualmente in corso. In tal caso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, il corrispettivo verrà corrisposto in base alla effettiva consistenza del servizio reso,
 - il contratto potrà essere prorogato per ulteriori mesi 6 nel caso in cui la gestione in regime di accreditamento non sia avviata entro la data del 31/12/2018;

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento:
 - è dotato di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida 4 come aggiornate con deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018,
 - è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
- 4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi € 1.708,00 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2018 dell'Istituzione al Cap. U132DZ, Art. 0004, Impegno n. 413/2018;
- 5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
- 6) Di dare atto che per il presente contratto:
 - il codice CIG è il seguente: **Z5623F45FA**,
 - il codice CUP non è obbligatorio;
- 7) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
- 8) Di attestare:
 - il rispetto delle Disposizione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo del Documento di Stipula generato nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER a seguito di RDO, secondo le regole di E-procurement;
- 10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
 - all'Albo Pretorio dell'Istituzione,
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell'ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto **non è soggetto** al monitoraggio presso l'Osservatorio dei contratti pubblici **essendo di valore inferiore ad € 40.000,00** ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006".

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'**
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 139 del 20/06/2018

AVENTE AD OGGETTO

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CER 180103) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC DI FORLÌ' (FC) (P. IVA 02125030409) PER IL PERIODO 01.07.2018/31.12.2018 (CON OPZIONE DI RECESSO ANTICIPATO O DI PROROGA TECNICA DI MESI SEI) - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER - CIG. Z5623F45FA.

IL DIRETTORE

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi € **1.708,00 IVA 22% inclusa**, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2018 dell'Istituzione

- € 1.708,00 al Capitolo U132DZ, Articolo 0004, Impegno contabile n. 413/2018.

Meldola, 20/06/2018

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio dell'Istituzione il giorno **21/06/2018**.

Meldola, 21/06/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella